

Sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili

Corte App. Catania, sentenza 11 luglio 2013 (Pres. Francola, est. Rita Russo)

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO – CAUSA IN CUI IL PM NON HA POTERE DI PROPORRE L’AZIONE – NOTIFICA DELL’APPELLO - ESCLUSIONE

Solo quando il P.M. interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre ex art. 70, n. 1, gli è riconosciuto il potere di impugnazione, espressione del più ampio potere di assumere l’iniziativa processuale; nel caso di P.M. interveniente nelle altre cause di cui ai nn. 2, 3 e 5 dell’art. 70, non è riconosciuto il potere di impugnazione, dipendendo l’attività processuale del P.M. da quella delle parti e, quindi, anche la scelta di reagire ad una sentenza ritenuta ingiusta. Di conseguenza, nel primo caso, l’eventuale atto di appello non deve essere notificato né comunicato al P.M. non potendo questi proporre un eventuale appello incidentale ed essendo l’intervento dell’organo pubblico in secondo grado assicurato dalla partecipazione del P.G. alle udienze. Peraltro si deve ricordare che non è necessaria la partecipazione del P.M. all’udienza né la presentazione da parte sua di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire. Risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, ossia che gli siano stati comunicati gli atti processuali, (o notificati) essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (Cass. 9713/2004; Cass. 19727/2003; Cass. 571/2000).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:

dott. Tommaso Francola	Presidente
dott. Ilaria Solombrino	Consigliere
dott. Rita Russo	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2058/2011 vertente

TRA

B. G.

- APPELLANTE

E

S. RM. e A. R. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà su A. F V.

- APPELLATO

CON L'INTERVENTO DEL P.G.

OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Modica n.***
impugnazione riconoscimento di paternità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto d'appello notificato il 13.12.2011 e depositato in cancelleria in data 23.12.2011 B. G. impugnava la sentenza del Tribunale di Modica di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale, in esito alla domanda di impugnazione di riconoscimento di paternità per difetto di veridicità proposta dal B., che assume essere il padre biologico della minore A. F V nata a *** figlia di S. RM. riconosciuta da A. R., ha rigettato la domanda, condannandolo alle spese di giudizio.

Ha proposto appello il B. assumendo che ha errato il giudice di primo grado a non rinnovare gli accertamenti tecnici disposti ed eseguiti dalla dott. Agata Grillo (esame DNA) posto che quest'ultima non ha fornito, a fronte delle contestazioni di parte attrice, chiarimenti sufficienti. Lamenta inoltre la condanna alle spese e ribadisce di avere convissuto con S. RM e di avere intrattenuto con la stessa regolari rapporti sessuali fino a poco prima della cessazione della convivenza e che la minore è nata entro i trecento giorni dalla fine della convivenza, sicchè egli ha ritenuto di essere il padre e che il riconoscimento dell'A. difetta di veridicità. Invoca, pertanto, la presunzione di paternità ex artt.232 e 234 c.c. Chiede che, previ accertamenti istruttori, rinnovando la consulenza ed ammettendo i mezzi non ammessi in primo grado, si dichiari non veridica la dichiarazione di riconoscimento di paternità effettuata da A. R. nei confronti della minore A. F V. e si dichiari che esso appellante è il padre naturale della minore; in ogni caso annullare il capo relativo alla condanna alle spese.

Si sono costituiti resistendo gli appellati eccependo il difetto di contraddittorio per mancata comunicazione al P.M. e nel merito resistendo. Con ordinanza del 20.6.2012 la Corte, ritenuta la causa sufficientemente istruita, superflue le ulteriori istanze di prova e l'assenza di ragioni per procedere ad ulteriore consulenza, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

All'udienza dell'11 aprile 2013 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha assunto la causa in decisione, con termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte osserva che il contraddittorio può considerarsi integro dal momento che in primo grado la citazione è stata notificata al Pubblico Ministero presso il Tribunale, ed in secondo grado il P.G. ha partecipato a tutte le udienze. La presente causa infatti, in ragione della materia trattata, rientra tra quelle a partecipazione necessaria del P.M. ma rispetto alla quale il P.M. non ha potere di azione, e quindi non ha neppure potere di impugnazione. Infatti solo quando il P.M. interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre ex art. 70, n. 1, gli è riconosciuto il potere di impugnazione, espressione del più ampio potere di assumere l'iniziativa processuale; nel caso di P.M. interveniente nelle altre cause di cui ai nn. 2, 3 e 5 dell'art. 70, non è riconosciuto il potere di impugnazione, dipendendo l'attività processuale del P.M. da quella delle

parti e, quindi, anche la scelta di reagire ad una sentenza ritenuta ingiusta. Di conseguenza l'atto di appello non doveva essere notificato né comunicato al P.M. non potendo questi proporre un eventuale appello incidentale ed essendo l'intervento dell'organo pubblico in secondo grado assicurato dalla partecipazione del P.G. alle udienze. Peraltro si deve ricordare che non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza né la presentazione da parte sua di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire. Risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, ossia che gli siano stati comunicati gli atti processuali, (o notificati) essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (Cass. 9713/2004; Cass. 19727/2003; Cass. 571/2000)

Nel merito, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice che ha rigettato la domanda da lui proposta, ritenendo di essere il padre naturale della minore AF V, per avere avuto una relazione con la di lei madre, e chiede accertamenti suppletivi e comunque il rinnovo della consulenza genetica espletata in primo grado.

Gli accertamenti richiesti dall'appellante sono del tutto superflui: la dimostrazione che egli abbia avuto una relazione con la S., connotata o non connotata dalla convivenza more uxorio, e che tale relazione si sia protratta fino al 4.3.2006 sicché la minore sarebbe nata entro trecento giorni dalla fine della relazione, è del tutto irrilevante, poiché la presunzione di cui all'art. 232 c.c. si applica solo al figlio nato nel matrimonio, negozio che impone ai coniugi l'obbligo di fedeltà, e non anche al figlio di genitori non coniugati, fattispecie sotto questo profilo assai diversa perché i genitori, non essendo legati da vincolo giuridico, sono liberi di intrattenere rapporti plurimi ed anche di cessare in qualunque momento e senza formalità una relazione non più gradita. Infondata è poi la richiesta di rinnovo della consulenza, in relazione alle osservazioni proposte. In questa sede infatti l'appellante ripropone le censure avverso la consulenza già formulate in primo grado ed alle quali la dott.ssa Grillo ha adeguatamente risposto per iscritto con la relazione a chiarimento depositata alla udienza del 22 aprile 2010. In particolare la Corte, richiamandosi per intero al contenuto della relazione di consulenza ed al contenuto delle note integrative a chiarimento del 22.4.2010, deve qui evidenziare che i soggetti da sottoporre al test sono stati identificati correttamente con documenti fotocopiati ed allegati a verbale, che la c.d. "catena di custodia" risulta sicura perché si è dato atto di tutti i passaggi e che i campioni sono stati etichettati, sigillati e sono rimasti in consegna della consulente, la quale ha dichiarato che le analisi sono state da lei eseguite così come tutte le operazioni sono ricadute sotto il suo diretto controllo, senza soluzione di continuità. Si deve, inoltre, rilevare che il B., pur avendone diritto, non ha nominato un suo consulente di parte per partecipare alle operazioni peritali e che tutte le sue critiche sono mosse ex post, sui risultati. Inoltre, e questo è un punto rilevante, la dott.ssa .. ha dato atto di avere seguito i vigenti protocolli scientifici e le linee guida del *Technical Working Group on DNA Analysis Methods*, in virtù dei quali per escludere la paternità è sufficiente il risultato conseguito, e cioè la osservazione della incompatibilità in 9 dei 15 sistemi genetici analizzati e pertanto, secondo queste linee guida, non è necessario estendere l'analisi ad ulteriori sistemi genetici. La consulente ha anche precisato il livello di affidabilità dell'analisi, che secondo i dati

di letteratura è pari all' 0.9999992, cioè raggiunge quasi la certezza assoluta. Inconferenti sono, poi, i richiami ad una presunta incompatibilità tra la madre e la figlia, poiché -come ha spiegato la consulente- si tratta semplicemente della impossibilità di stabilire, quando due alleli osservati sono uguali in madre e figlia, quale dei due alleli presenti nella figlia sia stato ereditato dalla madre ed alle pagine 2 e 3 (65/66 del fascicolo d'ufficio) della relazione a chiarimento, si è specificamente analizzato e chiarito il concetto con esempi. Le conclusioni cui giunge la consulente, pertanto, e cioè che è da escludere la paternità biologica di B. G. rispetto alla minore A.FV, sono pienamente condivisibili e correttamente sono state recepite dal primo giudice. Giova qui richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA – attesa la loro elevata affidabilità attuale – ben possono fornire elementi di valutazione per escludere il rapporto biologico di paternità, sebbene tutte le scienze abbiano natura probabilistica e quindi un margine di fallibilità (Cass. 1446/2008; Cass. 213665/04; 10377/97). Quando la consulenza appare analitica e motivata, quando sono stati seguiti i protocolli e gli accertamenti risultano condotti con correttezza e scrupolo, qual è il caso di specie, si giunge alla c.d. prova scientifica e cioè ad una prova di altissimo valore, oggettiva e fondata su quanto di meglio, allo stato delle conoscenze disponibili, la scienza può offrire.

Deve, peraltro, ricordarsi che in questo caso vi è già uno *status*, assistito da una presunzione di veridicità, e che l'azione del B. è diretta a rimuoverlo. Pertanto, secondo il principio posto dall'art. 2697 c.c. è l'attore (odierno appellante) che deve offrire prova di quanto assume e cioè che la minore A. FV non è figlia di chi l'ha riconosciuta. L'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio naturale postula, infatti, a norma dell'art. 263 c.c., la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio (Cass. 10585/2009) In questo caso invece sono state offerte allegazioni e prove irrilevanti, come l'inconferente richiamo all'art. 232 c.c., oppure, come la richiesta di accertamento medico legale, che hanno dato esito opposto alla tesi di chi ha impugnato il riconoscimento.

Quanto alla condanna alle spese, il primo giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c. La circostanza che i convenuti si siano costituiti tardivamente non è ostativa alla condanna perché la regola vuole che chi promuove una azione giudiziaria se ne assuma i rischi, in essi compresi quello della resistenza e della condanna alle spese. La circostanza che il B. fosse in buona fede, non avendo potuto fare preventivi esami genetici sulla minore (non essendovi un obbligo dei genitori della minore di aderire ad una richiesta privata) non impedisce la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. perché per il caso di azione proposta in male fede è prevista una diversa disciplina, data dall'art. 96 c.p.c.

Pertanto, tutti i motivi di appello devono essere rigettati e la sentenza impugnata merita piena conferma.

Le spese del secondo grado di giudizio si pongono a carico dell'appellante soccombente, secondo l'art. 91 c.p.c., e si liquidano in applicazione dall'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012 e del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in G.U. 22 agosto 2012, e pertanto

applicabile, in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 41, al presente processo. (Cass. sez. un. 17406/2012). La controversia può essere considerata di valore indeterminabile. Tenendo conto dell'oggetto della stessa possono essere applicati i valori medi, con riduzione per la fase decisoria, di non particolare complessità, in assenza totale di attività istruttoria il che comporta il non riconoscimento della relativa voce ai sensi dell'art. 11 comma V del predetto D.M., e pertanto: euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase decisoria, aumentato del 20% per il patrocinio innanzi alla Corte e pertanto complessivi euro 3.360,00 oltre IVA e CPA nella misura di legge.

P. Q. M.

La Corte rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modica depositata il 29 aprile 2011 proposto da B. G. nei confronti di S. RM. ed A. R., e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna B. G. alle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase decisoria, aumentato del 20% per il patrocinio innanzi alla Corte e pertanto in complessivi euro 3.360,00 oltre IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11 luglio 2013